

Riassetti nel quinquennio a rischio decadenza

Dopo il trasferimento

Serve molta cautela se sono coinvolti soggetti terzi: va mantenuto il controllo

In materia di imposte sulle successioni e donazioni, l'esenzione sui trasferimenti a titolo gratuito di quote e aziende è una pietra miliare (articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, trasfuso dal 1° gennaio 2026 nell'articolo 89, comma 6, del Dlgs 123/2025). Dal 1° gennaio 2025, il requisito dei cinque anni (*holding period*) riguarda, per i trasferimenti di partecipazioni in società di capitali, solo il mantenimento del controllo di diritto. Nel caso di trasferimento di aziende (o rami), tale condizione è legata all'impegno a continuare l'attività di impresa, mentre nel caso di partecipazioni in società di persone è costituita dal mantenimento dello status di socio.

Una volta ricevuta la partecipazione in esenzione, il beneficiario potrebbe avere l'esigenza di implementare operazioni straordinarie con diverse finalità, che necessitano di un check sia per i regimi agevolativi applicabili ai fini delle imposte dirette sia per gli effetti sull'agevolazione.

Il fatto che l'operazione straordinaria sia eseguita durante l'*holding period* impone di verificare la decadenza dal beneficio. In caso di conferimento d'azienda si passa da un esercizio di attività di impresa diretto a uno indiretto, non vanificando gli effetti agevolativi goduti dal titolare dell'azienda. In questo caso, secondo il Fisco, se la conferitaria assume la veste di una società di capitali è necessario che il conferente/discendente riceva una partecipazione di controllo (risoluzione 341/2007).

Quando si decide di costituire una holding personale in cui si conferisce

la partecipazione di controllo in una Srl o Spa, la decadenza non si verifica se il soggetto conferente, anche post-conferimento, mantiene il controllo.

Le medesime considerazioni possono essere svolte per la fusione e la scissione tra società di capitali: l'elemento discriminante è la modifica della compagine sociale con la perdita (o no) da parte del socio beneficiario del controllo. In caso di fusione non vi è decadenza se: (i) si tratta di una fusione diretta o inversa tra società controllante e controllata dove la controllante è stata agevolata; (ii) la fusione avviene tra società sorelle controllate dal medesimo socio dove una delle due sia stata trasferita in esenzione.

Maggiori cautele servono nel caso in cui la fusione costituisca una *business combination* tra terzi, dato che il beneficio è ancorato al mantenimento del controllo anche a seguito della redistribuzione del capitale sociale in esito all'operazione straordinaria.

Nessuna tematica pone la scissione con scorporo nella sua versione originaria a favore di una società neo-costituita. Mentre serve cautela se la scissione comporta una redistribuzione del capitale sociale modificando l'assetto di controllo della scissa e/o della beneficiaria. Infatti, laddove tale operazione sia, ad esempio, un modo per eseguire la divisione di una partecipazione di controllo nella scissa trasferita in comproprietà, si decade dall'agevolazione nel caso in cui, grazie alla scissione asimmetrica, i soci diventino titolari ciascuno di una propria beneficiaria.

In questo caso, per il Fisco, la decadenza è collegata al fatto che la comproprietà originaria sulla partecipazione nella scissa beneficiaria non è riflessa nella compagine societaria delle beneficiarie. La decadenza riguarderà solo il patrimonio trasferito alle beneficiarie e non la partecipazione nella scissa dove la comproprietà è rimasta invariata.